

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI "SAN MARTINO" CON ANNESSO PUNTO DI RISTORO SITUATI IN VIA SAN MARTINO CASTELMASSA

ART. 1

Finalità ed oggetto

Il Comune di Castelmasse intende concedere a Federazioni, Enti, Società sportive e Associazioni sportive la gestione degli impianti sportivi comunali siti in Via San Martino ed annesso punto di ristoro, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 08.05.2015, secondo quanto di seguito articolato. Oggetto della concessione è la gestione degli impianti sportivi siti in Via San Martino da destinare ad attività sportive.

L'attuale consistenza risulta:

- Nr. 2 campi da tennis in terra rossa battuta;
- Nr. 2 Piastre polivalenti di cui una coperta;
- Nr. 1 Campo di Beach Volley;
- Nr. 1 Anello per jogging;
- Nr. 1 Campo di Calcio a 8 in erba;
- Nr. 1 edificio adibito a spogliatoi.
- attrezzatura di ristoro costituita da un locale con superficie interna di mq. 215,97 e servizio igienico con antibagno per il personale.

ART. 2

Modalità di partecipazione

Possono partecipare Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Società sportive, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta. In tal caso:

- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni;
- l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
- ciascun soggetto dovrà dichiarare l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità qui precisate l'istanza di partecipazione alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice (Busta "A");

L'istanza dovrà contenere:

- l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
- l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
- l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'incarico, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun prestatore di servizi facente parte del raggruppamento.

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate a pena di esclusione da:

- Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
- Dichiarazione delle esperienze almeno triennali maturate nella gestione di impianti sportivi comunali e della coerenza tra il tipo di impianto da gestire e l'esperienza maturata.

L'istanza dovrà altresì contenere, a pena d'esclusione, le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000):

- denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
- di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1 lett. da a) a m) Dlgs. 163/2006 (Codice Appalti);
- l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);

-di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) ovvero qualora non soggetti agli obblighi la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. 68/95.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

L'istanza dovrà essere sottoscritta, a pena d'esclusione, dal legale rappresentante del soggetto concorrente e essere accompagnata, a pena d'esclusione, dalla fotocopia ancorché non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

La busta "A", debitamente chiusa e sigillata, dovrà contenere, a pena d'esclusione, l'istanza con la documentazione richiesta e dovrà riportare la seguente dicitura: *"Documentazione per la concessione degli impianti sportivi siti in Via San Martino ed annesso punto di ristoro"*.

Nella busta "A" dovranno essere inserite, **debitamente chiuse e sigillate, a pena d'esclusione**:

-la busta "B" che dovrà riportare la seguente dicitura: *"Offerta tecnica per la concessione degli impianti sportivi siti in Via San Martino ed annesso punto di ristoro"* e

-la busta "C" che dovrà riportare la dicitura *"Ribasso sul contributo annuo per la concessione degli impianti sportivi siti in Via San Martino ed annesso punto di ristoro"*.

Il piego così formato dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _____ a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo:

"Comune di Castelmassa - Ufficio Protocollo – Piazza V. Veneto n. 1 - 45035 Castelmassa".

Oltre detto termine non sarà valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

ART. 3

Requisiti di ammissione e criteri di assegnazione

I soggetti che intendono partecipare alla selezione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere esperienza, almeno triennale nella gestione di impianti sportivi comunali;
- 2) non risultare morosi nei confronti del Comune di Castelmassa e non aver subito alcun richiamo o penalità conseguenti a danni causati ad impianti sportivi o ad uso non conforme dei medesimi.

La mancanza dei requisiti di cui sopra comporterà l'esclusione dalla selezione.

L'affidamento avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri determinati con la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 08.05.2015, come di seguito specificato:

- 1) prezzo di ribasso indicato in Euro sul contributo annuo corrisposto dal Comune e determinato in € 2.800,00 - (massimo PUNTI 5) (BUSTA "C");
- 2) progetto di gestione operativa degli impianti con particolare riguardo (massimo PUNTI 9):
 - ad un analitico programma di gestione operativo finalizzato alla promozione dell'attività sportiva - ricreativa - scolastica e relativa quantificazione (orari di utilizzo dell'impianto, tariffe, ecc.) – (punti 5);
 - alla qualità dell'organizzazione del servizio ed il numero e la qualifica del personale previsto per le varie attività da svolgere – (punti 2);
 - alle modalità di concessione d'uso e la disciplina di utilizzo della pista di jogging e del campo di calcio a 8 in erba – (punti 2);
- 3) progetto di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive e promozionali al fine di valorizzare la struttura sportiva e le sue attività nell'ambito del sistema sportivo locale – (PUNTI 2);
- 4) progetto di organizzazione, sviluppo e gestione di manifestazioni ed eventi sportivi, nel contesto di attività agonistiche ricadenti all'interno della programmazione di Federazioni sportive o altri Enti affiliati al CONI - (PUNTI 1);
- 5) le modalità di gestione del punto di ristoro - (PUNTI 3).

La busta "B" dovrà contenere, a pena d'esclusione, i progetti e le modalità di cui ai sopra indicati numeri 2) - 3) -4) e 5) e dovrà riportare la seguente dicitura: *"Offerta tecnica per la concessione degli impianti sportivi siti in Via San Martino ed annesso punto di ristoro"*.

La busta "C" dovrà contenere, a pena d'esclusione, l'offerta del ribasso, da indicarsi in cifre e lettere, sul contributo annuo da corrispondersi da parte del comune e dovrà riportare la seguente dicitura: "*Ribasso su contributo annuo per la concessione degli impianti sportivi siti in Via San Martino ed annesso punto di ristoro*".

In caso di parità di punteggio, l'aver o avere avuto in gestione impianti sportivi nel Comune di Castelmassa ed il maggior numero di tesserati per la stagione 2013/2014 residenti nel Comune di Castelmassa, costituiscono criterio preferenziale per l'assegnazione.

ART. 4 Durata della concessione

La concessione avrà durata di 4 (quattro) a decorrere dalla stipula della convenzione. Le parti si riservano allo scadere del primo anno di gestione di verificare l'andamento della gestione stessa ed, eventualmente, di recedere con preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 5 Canone e spese

Sarà dovuto dal concessionario al Comune un canone annuo pari ad € 1.000,00 (mille), oltre Iva, che dovrà essere versato alle casse del Comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Detto canone potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi ovvero di investimenti da parte del Comune relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione ovvero di mutamento oggettivo delle condizioni della concessione.

Il Comune, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell' art. 1373 del cod. civ. in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo.

Il Concessionario provvederà, inoltre, a sue cure e spese ai costi per consumi di energia elettrica, acqua e combustibili.

ART. 6 Modalità di gestione

Saranno a carico del concessionario:

-la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti e strutture e delle relative pertinenze oggetto della presente convenzione (pulizia, sfalcio dell'erba prospiciente ai campi da gioco e in tutte le aree di pertinenza, sostituzione periodica dei materiali necessari per l'utilizzo dei campi, piccoli lavoretti di manutenzione, ecc.). I costi di sostituzione dei fari di illuminazione restano a carico dell'Amministrazione.

Il gestore concessionario garantirà all'Amministrazione Comunale un corretto ed efficace funzionamento degli impianti in modo da consentire il miglior utilizzo degli stessi, da parte degli utenti.

Le modalità e tariffe di utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate dal concessionario entro i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale e potranno variare anche in relazione alle fasce orarie di utilizzo.

Il Concessionario si impegna a garantire adeguata apertura di uno sportello /ufficio prenotazioni ovvero a pubblicizzare un recapito telefonico per le prenotazioni, al fine di consentire l'ordinato utilizzo degli impianti sportivi.

Al Comune, agli altri Enti Istituzionali ed alle Associazioni locali, legalmente riconosciute, sarà consentito l'uso dell'area sportiva o parte di essa per lo svolgimento di manifestazioni preventivamente autorizzate dal Comune e concordate con il Gestore.

Il gestore si impegnerà in base alle proprie capacità ad organizzare tornei atti a valorizzare gli impianti sportivi per incentivare la pratica dello sport.

Le aree di pertinenza agli impianti sportivi assegnati, a qualsiasi titolo utilizzate, potranno essere occupate da strutture precarie o fisse solo ed esclusivamente se preventivamente autorizzate con apposito atto della Giunta Comunale, che verificherà la compatibilità del particolare utilizzo con l'interesse pubblico. Altrettanto, l'utilizzo delle strutture sportive per finalità diverse da quelle strettamente legate all'attività ludico ricreativa, dovrà essere autorizzata con apposito atto di Giunta Comunale, per la verifica di cui sopra.

ART. 7 Orario di apertura

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità. Lo svolgimento di attività sportive e ricreative rumorose, anche attinenti al bar, dovrà essere limitato in ossequio alla normativa nazionale e regionale in vigore ed al piano di zonizzazione acustica comunale nonché al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del C.C. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del C.P.

ART. 8 Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 9 Obblighi assicurativi

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D. Lgs.vo 81/2008 e si obbliga a tenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa RCT verso terzi e prestatori d'opera, in funzione ai rischi connessi all'esplicazione della propria attività, il cui massimale sarà pari almeno ad € 1.000.000,00. Detta polizza di assicurazione dei beni dovrà stabilire che, in caso di sinistro, il risarcimento sarà liquidato dalla Compagnia Assicuratrice direttamente al Comune di Castelmassa; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda il massimale coperto dalla suindicata polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia della polizza dovrà essere depositata presso gli Uffici preposti del Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10 Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. Il Comune annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

Il Comune potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 11 Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

ART. 12 **Bar ed esercizi pubblici**

Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Il servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge.

ART. 13 **Controlli**

Il Comune ha ampia facoltà di controllo del puntuale rispetto delle condizioni di cui sopra che eserciterà a mezzo del Responsabile del Servizio e degli Agenti di Polizia Municipale. L'accertata mancata osservanza anche di una delle condizioni sopra indicate, dovendo ritenersi le stesse quali clausole essenziali della presente convenzione, comporta la risoluzione per inadempimento della presente convenzione e la revoca della concessione, con l'obbligo da parte del concessionario a restituire gli impianti a semplice richiesta del Comune.

ART. 14 **Penali e Revoca**

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possano essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- fallimento del concessionario.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 15 **Recesso**

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento, ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento danni.

ART. 16 **Presa in consegna e restituzione impianto**

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Il Comune non è tenuto a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti dell'immobile.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipata della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune, entro tre mesi.

ART. 17
Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva pari ad € 10.000,00 tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Tesoriere del Comune.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 18
Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 19
Domicilio e foro competente

A tutti gli effetti della presente concessione, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Rovigo.

ART. 20
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs 196/2003. L'aggiudicatario si obbliga ad informare circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Sociali.